

## SEZIONE B

# CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di:

“Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi)”

Lotti 19  
N. gara **6061581**

**Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di “Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)” occorrenti al fabbisogno delle AA.SS.LL., IRCCS, e EE.OO. della Regione Liguria suddivisi nei lotti previsti nella “Sezione A - Capitolato Tecnico” e qui di seguito meglio specificati:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOTTO</b>	<b>SUB LOTTI</b>	<b>CIG</b>
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA E DELL'UDITO</b>	<b>LOTTO 1</b>	Sub 1 a) - casco di protezione	6278006670
		Sub 1 b) - elmetto con visiera per antincendio	
		Sub 1 c) - casco alpinista/protezione	
		Sub 1 d) - lampada frontale a batteria per casco	
	<b>LOTTO 2</b>	Sub 2 a) - cuffia antirumore	6279102EE0
		Sub 2 b) - inserti auricolari monouso	
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL VISO E DEGLI OCCHI</b>	<b>LOTTO 3</b>	Sub 3 a) - occhiale a mascherina	62791083D7
		Sub 3 b) - occhiale ad astine regolabili	
		Sub 3 c) - occhiale galileiano	
		Sub 3 d) - semicalotta e visiera di policarbonato certificata nei confronti dei raggi u.v.	
		Sub 3 e) - visiera personale sanitario	

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOTTO</b>	<b>SUB LOTTI</b>	<b>CIG</b>
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</b>	<b>LOTTO 4</b>	Sub 4 a) - apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante ffp1 con carbone	627911057D
		Sub 4 b) - apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante ffp2 senza valvola	
		Sub 4 c) - apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante ffp2 con valvola	
		Sub 4 d) - apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante ffp3 con valvola	
	<b>LOTTO 5</b>	Sub 5 a) - maschera pieno facciale	6279116A6F
		Sub 5 b) - semimaschera	
		Sub 5 c) - filtri per polveri	
		Sub 5 d) - filtri per vapori di formalina	
		Sub 6 e) - filtro universale	
	<b>LOTTO 6</b>	Sistema di ventilazione assistita	6279119CE8
	<b>LOTTO 7</b>	Sub 7 a) - facciale filtrante ffp2 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi – dispositivo medico	6279122F61
		Sub 7 b) - facciale filtrante ffp3 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi – dispositivo medico	

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LOTTO</b>	<b>SUB LOTTI</b>	<b>CIG</b>
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA</b>	<b>LOTTO 8</b>	Guanti pesanti protezione chimica e biologica	6279127385
	<b>LOTTO 9</b>	Sub 9 a) - guanti monouso per farmaci antiblastici sterili	62791305FE
		Sub 9 b) - guanti monouso per farmaci antiblastici non sterili	
	<b>LOTTO 10</b>	Sub 10 a) - guanto antitaglio in acciaio	6279135A1D
		Sub 10 c) - guanti per rischio meccanico	
		Sub 10 d) - guanti antimorso per tecnici veterinari	
	<b>LOTTO 11</b>	Guanti in filo spectra	6279137BC3
	<b>LOTTO 12</b>	Sub 12 a) - guanto criogenico	6279139D69
		Sub 12 b) - guanti lunghi resistenti al calore per autoclavi	
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO, DELL'ADDOME E INDUMENTI DI PROTEZIONE</b>	<b>LOTTO 13</b>	Sub 13 a) - camice monouso non sterile di protezione contro agenti chimici e biologici	62791430BA
		Sub 13 b) - camice monouso sterile per antiblastici	
	<b>LOTTO 14</b>	Camice monouso non sterile di protezione contro agenti chimici, fisici e biologici	6279147406
	<b>LOTTO 15</b>	Tuta monouso	6279151752
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO, DELL'ADDOME E INDUMENTI DI PROTEZIONE</b>	<b>LOTTO 16</b>	Sub 16 a) - tuta monouso per stabulario	62791538F8
		Sub 16 b) - sovrascarpe monouso pesante per zootecnico	
	<b>LOTTO 17</b>	Sub 17 a) - grembiule criogenico	627916313B
		Sub 17 b) - grembiule in pvc	
	<b>LOTTO 18</b>	Dispositivo di protezione anticaduta	62791663B4
	<b>LOTTO 19</b>	Kit antispandimento	62791728A6

Il contratto di fornitura avrà la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, dalla stipula della Convenzione di fornitura.

#### Art. 2 – QUANTITA' PRESUNTA

I quantitativi presunti dei lotti di cui alla Sezione A allegato A1 sono indicativi e non impegnativi per le aziende aderenti alla convenzione, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto soggette alle diverse necessità degli utilizzatori riscontrate nel corso del periodo contrattuale.

Pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La fornitura dovrà essere quindi regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori di quelli indicati ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni originali per quantitativi rientranti nella percentuale in più o in meno del 20%.

#### Art. 3 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

#### Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato tecnico e nel presente Capitolato speciale.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi individuate da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate sull'ordinativo, durante gli orari di apertura e nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Il materiale dovrà pervenire entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax, salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata nelle richieste di consegna.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna azienda sanitaria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce, ovvero ad effettuare i servizi definiti nel capitolato tecnico, nei termini previsti verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Aziende sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento della Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

#### Art. 5 – FORMAZIONE PERSONALE

La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà provvedere all'addestramento all'impiego dei DPI attuando un adeguato programma di formazione del personale utilizzatore articolato come segue:

- argomenti trattati; durata del corso e distribuzione temporale (numero di giornate, numero di utenti, numero ripetizioni etc);
- profilo professionale del docente;
- consulenza telefonica (personale di riferimento, recapito telefonico, e-mail, fax, orario di lavoro).

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere la predisposizione di schede di verifica per accertare che il lavoratore abbia compreso perfettamente e sia in grado di affrontare il rischio nella maniera dovuta.

Al termine del corso a ciascun partecipante sarà consegnato un attestato di frequenza. Dell'avvenuto addestramento dovrà essere altresì fornita idonea documentazione a ciascun Ente Committente.

In riferimento ai Facciali Filtranti (DPI di III cat.) si richiede la formalizzazione del servizio post-vendita dettagliato, come previsto dall'art. 77 c.5 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e definito nei contenuti e nei modi nel DM 2 maggio 2001 Allegato 2 (punto 7.4.2.) completo di prova di tenuta (FIT TEST) ai sensi dello stesso.

#### Art. 6 – NOTA INFORMATIVA

Ogni Dispositivo offerto deve essere corredato dalla relativa “Nota informativa”.

La nota informativa, altrimenti conosciuta come “istruzioni per l'uso”, è un documento in cui vengono riportati tutti gli elementi necessari per effettuare una scelta adeguata e per utilizzare il D.P.I. in modo corretto.

La nota informativa viene considerata come un requisito essenziale di salute e di sicurezza e deve far parte della documentazione tecnica prodotta dal fabbricante per l'ottenimento della certificazione CE.

La nota informativa, redatta in italiano, deve contenere:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- il significato della marcatura, se questa esiste;
- se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;
- nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

#### Art. 7 – MANUTENZIONE

Tranne i D.P.I. “monouso” tutti gli altri necessitano di manutenzione, così come previsto dalle indicazioni riportate dal fabbricante nella nota informativa.

Le operazioni di manutenzione si suddividono in:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria.

Per manutenzione ordinaria s'intendono tutte quelle operazioni che possono essere eseguite sui D.P.I. da parte dell'utilizzatore, rispettando le indicazioni contenute nella nota informativa. Tutte le operazioni di manutenzione non indicate nella nota informativa devono essere considerate manutenzione straordinaria. Questo tipo di manutenzione può essere effettuata solamente dal fabbricante in proprio o tramite manutentore autorizzato.

I pezzi di ricambio, quando sono necessari devono essere originali e adatti per lo specifico D.P.I.

#### Art. 8 – VALIDITA' E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

#### Art. 9 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base dei controlli quali-quantitativi effettuati dai Servizi competenti delle aziende sanitarie utilizzatrici.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale delle aziende sanitarie utilizzatrici presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

#### Art. 10 – VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione



della Centrale regionale di Acquisto, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire alla Centrale il Modello F 4 presentato in sede di gara, ricompilato con i dati relativi al nuovo prodotto offerto, oltre a schede tecniche, dépliant ed eventuale campionatura.

La Centrale provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie utilizzatrici della convenzione.

#### Art. 11– AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti su:

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

#### Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Amministrazione Contraente indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascun Committente, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Amministrazione contraente dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla L. n. 244 del 24/12/2007 e s.m.i. (c.d. "Fatturazione Elettronica").

#### Art. 13 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascun Ente Committente provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende committenti comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore

5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

#### Art. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

#### Art. 15 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

#### Art. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 05/10/2007 n. 207.